



Domande e risposte sul nuovo sistema del passaporto fitosanitario a partire dal 2020

Stato: 19.06.2019

In questo documento il Servizio fitosanitario federale (SFF) risponde alle domande più frequenti sul nuovo sistema del passaporto fitosanitario a partire dal 2020. Se le informazioni richieste non sono reperibili né qui né sul sito Internet www.salute-dei-vegetali.ch, contattare direttamente il SFF via e-mail (phyto@blw.admin.ch) o per telefono (+41 58 462 25 50).

Omologazione

L'azienda non ha ancora un'omologazione/un numero di omologazione. Dove e come si può fare domanda?

Basta compilare l'apposito [modulo](#) (disponibile sul sito Internet del SFF) e rispedirlo all'indirizzo ivi indicato.

L'azienda è già omologata per il rilascio del passaporto fitosanitario. Si deve comunque presentare una nuova domanda? Dal 2020 serve una nuova omologazione?

No. L'omologazione che l'azienda possiede già per il rilascio del passaporto fitosanitario resta valida anche per il 2020. L'anno prossimo l'azienda potrà continuare a rilasciare passaporti fitosanitari (nel nuovo formato). Nel corso del 2020 il SFF emetterà una nuova decisione di omologazione in virtù del nuovo diritto sulla salute delle piante.

Merci con obbligo del passaporto

Cosa significa che «l'obbligo del passaporto fitosanitario è esteso a tutti i vegetali destinati alla piantagione»? Cosa s'intende per «vegetali destinati alla piantagione»?

Per «vegetali destinati alla piantagione» s'intendono vegetali o parti di vegetali piantati, che saranno piantati o ripiantati. Tra questi rientrano anche piante in vaso, composizioni floreali in vaso, nesti, talee, portainnesti, tuberi, bulbi e colture di tessuti vegetali.

Non vi rientrano invece fiori recisi, alberi di Natale, patate e cipolle per il consumo e prodotti vegetali simili per il consumo che non sono destinati ad essere ulteriormente coltivati e che non pongono alcun rischio fitosanitario noto.

Quali sementi saranno assoggettate all'obbligo del passaporto dal 1° gennaio 2020?

L'UE non ha ancora preso una decisione in merito a quali sementi saranno assoggettate all'obbligo del passaporto dal 2020. Presumibilmente le sementi già assoggettate all'obbligo del passaporto lo resteranno se destinate a uso commerciale/professionale.

Acquirenti

Si deve rilasciare un passaporto fitosanitario per la fornitura di vegetali a imprese ortoflorovivaistiche/centri giardinaggio/agricoltori?

Sì. I vegetali e le parti di vegetali destinati alla piantagione possono essere ceduti ad acquirenti professionali soltanto se corredati di un passaporto fitosanitario. Tra gli acquirenti professionali rientrano anche le imprese ortoflorovivaistiche, i centri giardinaggio, gli ortoflorovivaisti, i giardinieri paesaggisti, gli agricoltori, i silvicoltori e i selezionatori. Per il rilascio del passaporto fitosanitario è necessaria un'omologazione del SFF (cfr. sopra).

Si deve rilasciare un passaporto fitosanitario per la vendita diretta di vegetali a privati?

Se i vegetali vengono ceduti direttamente a livello locale a persone che non ne fanno uso professionale o commerciale (uso privato), il passaporto fitosanitario in linea di massima non è necessario. Eccezione: in Vallese (zona protetta dal fuoco batterico) l'obbligo del passaporto per le piante ospiti del fuoco batterico è esteso anche ai privati.

Per la vendita di vegetali via Internet, telefonicamente, via fax o da catalogo (vendita a distanza), vige l'obbligo del passaporto anche in caso di cessione a privati.

Rilascio

Il passaporto fitosanitario può essere apposto direttamente sui vasi?

Sì. È consentito ed è una pratica usata da molte aziende.

Il passaporto fitosanitario può essere integrato in etichette già esistenti? Che tipi di etichetta sono ammessi?

Sì. In linea di massima sono ammesse tutte le etichette esistenti (etichette con asola, a fascia, a punta, ecc.) a condizione che il passaporto fitosanitario sia ben visibile e le informazioni chiaramente leggibili. Sulle etichette a punta il passaporto fitosanitario deve essere integrato nella parte che spunta dal vaso (e non nella parte conficcata nella terra perché altrimenti il passaporto non è immediatamente visibile).

Si deve rilasciare un passaporto per ogni singolo vegetale?

Il passaporto fitosanitario deve scortare ogni singolo lotto (cfr. domanda seguente). Se un centro giardinaggio vende una cassetta con 100 piante uguali, è sufficiente un unico passaporto fitosanitario. Non deve essere rilasciato un passaporto fitosanitario per ogni pianta, a meno che il lotto non sia costituito da una sola pianta (cfr. domanda seguente).

Tendenzialmente (nell'UE) i produttori rilasciano comunque un passaporto per pianta cosicché nella catena commerciale le aziende (nel costituire i lotti da rivendere) non debbano rilasciare altri passaporti.

Cos'è un lotto? Chi ne fissa la grandezza?

Per lotto ai sensi del diritto sulla salute dei vegetali s'intende l'unità più piccola utilizzabile nel commercio o altrimenti sul rispettivo livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione, dell'origine e di altri elementi rilevanti, è identificabile. Un lotto può quindi essere inteso come l'unità di vendita aziendale per tipo di merce. La legislazione prescrive un passaporto fitosanitario per lotto.

Il commercio indica la grandezza del lotto per ciascuna merce di origine vegetale. L'azienda decide la grandezza delle proprie unità di vendita al cliente. A titolo d'esempio, nella vendita di piante via borsa dei fiori, il venditore decide il numero minimo di pezzi per prodotto (lotto) che il cliente può acquistare come unità di vendita (p.es.: cassetta con 20 piante).

Esempio (cfr. foto in basso con passaporto fitosanitario europeo): cassetta con 6 piante in vaso di lavanda provenienti dallo stesso produttore.



Foto: SFF

Come si rilascia un passaporto fitosanitario per le composizioni floreali/i mix di diversi tipi di piante? (composizioni floreali in vaso)

Per le composizioni floreali (vegetali) o i mix (semi) di piante diverse, sul passaporto fitosanitario possono figurare più generi (ed eventualmente più Paesi d'origine). In questi casi non si deve rilasciare un passaporto separato per ciascun genere. Previa richiesta al SFF si può indicare anche il nome botanico della famiglia delle piante (o i nomi botanici delle famiglie delle piante) anziché i vari generi.

Se i quantitativi sono esigui e l'assortimento è vasto (soprattutto per le piante ornamentali) il rilascio del passaporto fitosanitario è una procedura molto dispendiosa o addirittura non fattibile. Sono previste agevolazioni in questi casi?

Sì. A determinate condizioni (vegetali destinati e preparati per uso privato, quantitativi piccoli e unità di vendita piccole, garanzia che non sono destinati all'export, nessun rischio fitosanitario) e previa richiesta al SFF, i passaporti fitosanitari su cui dopo la lettera «A» figura la scritta «Plantae» possono essere rilasciati per una serie di piante destinate al mercato svizzero. Ciò permette di ridurre notevolmente il numero (e la complessità) dei passaporti da rilasciare in questi casi. Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al primo numero della [«Newsletter sul passaporto fitosanitario»](#).

Si possono rilasciare passaporti fitosanitari per conto di altre aziende?

No. Ogni azienda può rilasciare soltanto passaporti a uso proprio e non per conto di altre aziende. Il passaporto fitosanitario può essere rilasciato soltanto se l'azienda ha stabilito che i vegetali sono esenti da organismi da quarantena e che sono rispettate tutte le condizioni

per la messa in commercio. L'azienda non può svolgere questi controlli per conto dei suoi fornitori.

Sul passaporto fitosanitario alla voce «Lotto» si deve continuare a scrivere «RP»?

No. Il nuovo passaporto fitosanitario non reca più l'attuale scritta «RP» («replacement passport»).

Dove si può trovare lo stemma della Svizzera ad alta risoluzione?

Il logo della Confederazione con lo stemma della Svizzera può essere scaricato dal sito Internet della Cancelleria federale al link:

<https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/documentazione/il-corporate-design-dell-amministrazione-federale/downloads/eps.html>

Nome botanico

Cosa s'intende per nome botanico? È sufficiente il nome del genere o è necessario anche il nome della specie vegetale?

Per la maggior parte delle specie vegetali sul passaporto fitosanitario è sufficiente indicare il genere (p.es. «Malus» anziché «Malus domestica» per i meli).

Per i vegetali per i quali vigono particolari condizioni per il passaporto fitosanitario dal profilo della specie, invece, vanno indicati il nome del genere e della specie. Tra questi rientrano:

- *Asparagus officinalis*
- *Beta vulgaris*
- *Lavandula dentata*
- *Olea europaea*
- *Polygala myrtifolia*
- *Solanum lycopersicum*
- *Solanum melongena*
- *Solanum tuberosum*

Sul passaporto fitosanitario si deve indicare il nome della varietà?

No. Il nome della varietà è facoltativo.

Su un passaporto fitosanitario possono figurare più generi/specie?

Sì, ad esempio nel caso di una composizione floreale (vegetali) o di un mix (sementi) di specie o generi di piante. Cfr. sopra.

Se i quantitativi sono esigui e l'assortimento è vasto (soprattutto per le piante ornamentali) il rilascio del passaporto fitosanitario è una procedura molto dispendiosa. Sul passaporto fitosanitario si può riportare i nomi botanici della famiglia delle piante o la scritta «Plantae»?

A determinate condizioni (vegetali destinati e preparati per uso privato, quantitativi piccoli e unità di vendita piccole, garanzia che non sono destinati all'export, nessun rischio fitosanitario) e previa richiesta al SFF ciò è ammesso per determinati vegetali destinati al mercato svizzero. Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al primo numero della [«Newsletter sul passaporto fitosanitario»](#).

Codice di tracciabilità

Il codice di tracciabilità è necessario sempre?

No. Il codice di tracciabilità è facoltativo se sono adempite le due condizioni seguenti:

- (a) i vegetali sono preparati e destinati a utilizzatori finali non professionali (privati);
- (b) i vegetali non figurano nell'elenco delle «merci a elevato rischio fitosanitario» (cfr. allegato del primo numero della «[Newsletter sul passaporto fitosanitario](#)»).

Chi stabilisce il codice di tracciabilità? Com'è composto? Cosa si deve poter garantire tramite il codice di tracciabilità?

È l'azienda a definire il codice di tracciabilità. Non ci sono ulteriori norme sulla composizione del codice per lasciarle sufficiente flessibilità.

L'azienda omologata, in caso di un'infestazione dovuta a un organismo nocivo regolamentato, deve essere in grado, sulla scorta del codice di tracciabilità e dei documenti d'accompagnamento (bollettini di consegna, fattura, ecc.) di indicare al SFF a) da dove proviene la merce infestata (fornitore) e b) a chi l'ha eventualmente fornita (acquirente).

Cessione di merce acquistata: si raccomanda di riprendere il codice di tracciabilità che figura sul passaporto fitosanitario ricevuto dal fornitore. Se i vegetali vengono acquistati, a partire dal 2020, alla lettera «C» del passaporto fitosanitario che rilascia il fornitore figura un codice di tracciabilità (p.es.: «FR2846»), che l'azienda può riutilizzare per vendere questi vegetali ai propri acquirenti commerciali, riportandolo alla lettera «C» del passaporto fitosanitario che rilascia. Se viene constatata un'infestazione da parte di un organismo nocivo regolamentato, il SFF grazie a questo codice (e ai documenti d'accompagnamento) è in grado di risalire fino alla produzione della merce e di scoprire l'origine dell'infestazione. L'azienda può comunque anche creare un proprio codice di tracciabilità che permette di risalire al fornitore da cui la merce è stata acquistata.

La stessa specie di piante viene acquistata da diversi fornitori e poi mischiamo la merce in azienda. In caso di emergenza (infestazione da organismi da quarantena) è sufficiente produrre al SFF un elenco dei possibili fornitori della merce infestata?

No. In caso di infestazione da organismi nocivi regolamentati, l'azienda deve essere in grado, sulla scorta delle informazioni contenute sul passaporto fitosanitario e dei documenti d'accompagnamento, di risalire al fornitore che ha concretamente effettuato la consegna dei vegetali (in particolare quelli per i quali è obbligatorio il codice di tracciabilità). Se non è in grado di fornire queste informazioni, si deve partire dal presupposto che l'infestazione è avvenuta nell'azienda dove pertanto devono essere adottate le misure necessarie. Nel caso di *Xylella fastidiosa*, ad esempio, ciò può avere conseguenze pesanti per l'azienda (blocco dell'azienda; maggiori informazioni su www.xylella.ch).

Le aziende, inoltre, hanno diritto al risarcimento dei danni provocati da misure della Confederazione soltanto se si sono attenute alle disposizioni del diritto sulla salute dei vegetali (incl. norme sul passaporto fitosanitario).

Paese d'origine

A partire da quando si può indicare la Svizzera come Paese d'origine?

Il SFF fornirà informazioni più precise a tal riguardo entro fine 2019 sulla scia di quanto disposto nell'UE. A titolo d'esempio, per i piantimi le aziende possono indicare «CH» come Paese d'origine se sono rimasti in Svizzera per più di una stagione.

Documenti d'accompagnamento

Dal 1° gennaio 2020 il passaporto fitosanitario deve figurare su fatture o bollettini di consegna?

No. Tuttavia non è vietato indicare le informazioni del passaporto fitosanitario in via supplementare anche sui documenti d'accompagnamento.

Si può continuare a rilasciare il passaporto fitosanitario sui documenti d'accompagnamento (bollettini di consegna, fatture) o deve figurare obbligatoriamente sul lotto (come etichetta)?

Dal 1° gennaio 2020 il passaporto sarà apposto su ogni lotto sotto forma di etichetta (cfr. sopra alla voce «Rilascio»). Le informazioni del passaporto fitosanitario possono figurare in via suppletiva anche sui documenti d'accompagnamento, ma ciò non è una norma prescritta dalla legislazione.

La tracciabilità della merce può essere garantita anche soltanto sulla scorta dei documenti d'accompagnamento. Il passaporto fitosanitario in formato etichetta da apporre sul lotto di merce non è necessario e pertanto superfluo.

In base all'esperienza maturata nel corso degli anni, il SFF ha potuto constatare che molte aziende non erano in grado di garantire la tracciabilità della merce sulla scorta del passaporto fitosanitario rilasciato sui documenti d'accompagnamento. Ciò succedeva soprattutto quando gli stessi vegetali erano acquistati da diversi fornitori e successivamente mischiati in azienda. In caso d'infestazione da organismo nocivo regolamentato le aziende non riuscivano a risalire al fornitore effettivo. Questo è uno dei motivi principali per cui a partire dal 1° gennaio 2020 il passaporto fitosanitario dovrà essere apposto sul lotto sotto forma di etichetta.

Il passaporto fitosanitario non serve soltanto a garantire la tracciabilità, bensì costituisce un attestato ufficiale che conferma all'acquirente che il materiale vegetale proviene da una produzione ufficialmente controllata e che sono state adottate tutte le misure possibili perché sia indenne da organismi nocivi particolarmente pericolosi. Sotto forma di etichetta standardizzata da apporre fisicamente sul lotto, il passaporto fitosanitario risulta maggiormente visibile e riconoscibile, garantendo anche una migliore tracciabilità rispetto a oggi.


Infine il nuovo formato del passaporto fitosanitario adempie una norma internazionale per la tutela della libera circolazione delle merci con l'UE.

Certificazione

Come deve essere il passaporto fitosanitario per il materiale vegetale certificato e le sementi certificate?

Per il materiale vegetale certificato e le sementi certificate il passaporto fitosanitario deve essere combinato con l'etichetta di certificazione. Visto che quest'ultima riporta già le informazioni necessarie (p.es. per la tracciabilità della merce), la versione del passaporto da combinare con l'etichetta è molto semplificata e non prevede le lettere da A a D.

Di seguito è riportato un modello per il passaporto combinato con l'etichetta di certificazione (altri modelli sono disponibili [qui](#)):




(segue un esempio concreto di passaporto combinato con l'etichetta)

Zone protette

Come deve essere rilasciato il passaporto per le zone protette?

Nel passaporto fitosanitario per le zone protette (passaporto fitosanitario – ZP) in alto a destra deve figurare la scritta «Plant Passport – PZ» (ed eventualmente la traduzione in una lingua ufficiale svizzera). Subito sotto deve figurare anche il nome o il codice OEPP del rispettivo organismo nocivo. Per il fuoco batterico, ad esempio, dovrebbe figurare «Erwinia amylovora» o «ERWIAM». Il modello per il passaporto fitosanitario per le zone protette è disponibile [qui](#).

Esempio di passaporto fitosanitario ZP per piante ospiti del fuoco batterico:



Spostamenti all'interno dell'azienda

Di cosa si deve tenere conto per effettuare spostamenti di merci vegetali all'interno dell'azienda? Serve un passaporto fitosanitario?

In linea di massima per gli spostamenti di materiale con obbligo del passaporto all'interno dell'azienda (anche tra due siti diversi della stessa azienda) il passaporto fitosanitario non serve. Tuttavia si deve essere in grado di ricostruire gli spostamenti di merci all'interno di un'azienda (con un sistema o un'altra procedura) qualora dovesse essere rintracciata merce infestata da organismi nocivi regolamentati.

Obbligo di tenere un registro

Quali informazioni concernenti il passaporto fitosanitario devono registrare le aziende omologate e per quanto tempo devono conservarle?

Le aziende omologate devono conservare i documenti d'accompagnamento di vendita e acquisto per almeno 3 anni. Inoltre devono registrare le informazioni contenute nei passaporti fitosanitari rilasciati o sostitutivi (in un sistema elettronico, registro, ecc.) e conservarle per almeno 3 anni.

Vanno conservati anche i passaporti fitosanitari cartacei?

No. Si devono registrare e conservare soltanto le informazioni.

Cosa devono conservare gli acquirenti professionali di merci con obbligo del passaporto per i quali non vige l'obbligo di omologazione?

Ai sensi di legge le aziende non assoggettate all'obbligo di omologazione non sono tenute a registrare e conservare alcuna informazione concernente il passaporto fitosanitario. Tuttavia si raccomanda vivamente di farlo.

I privati non devono conservare i passaporti fitosanitari?

No. Ai privati il passaporto fitosanitario non viene sempre consegnato essendo la vendita diretta di vegetali a privati non soggetta a tale obbligo.

L'UE e la Svizzera hanno volutamente escluso l'ultima fase del commercio al dettaglio dal sistema del passaporto fitosanitario. Un obbligo generale esteso anche ai privati comporterebbe un onere supplementare attualmente non sopportabile per le aziende interessate. In linea di principio il passaporto fitosanitario vige soltanto in ambito professionale/commerciale e garantisce la tracciabilità esclusivamente in tale settore. Ciò è anche in linea con uno degli obiettivi principali del diritto sulla salute dei vegetali, ovvero evitare alle aziende danni economici causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Per questi motivi, in linea di principio, i privati non hanno obblighi in merito al passaporto fitosanitario a condizione che i vegetali non siano destinati a uso commerciale o professionale e siano trasportati dall'UE nel bagaglio a mano.

Un'eccezione è data dalla zona protetta dal fuoco batterico in Vallese dove l'obbligo del passaporto fitosanitario per le piante ospiti è esteso anche ai privati. Ciò significa che nemmeno i privati li possono trasportare in Vallese senza un passaporto fitosanitario valido.

Ci sono domande?

In caso di domande è a vostra disposizione il Servizio fitosanitario federale (SFF), tel. +41 58 462 25 50, phyto@blw.admin.ch.

Maggiori informazioni

Maggiori informazioni in merito al nuovo sistema del passaporto fitosanitario sono disponibili su www.salute-dei-vegetali.ch.



Questo documento è stato pubblicato a giugno 2019 da:

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Servizio fitosanitario federale SFF
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 25 50, fax +41 58 462 26 34
phyto@blw.admin.ch
www.serviziofito.ch